

Novità fiscali del 14 marzo 2008: cartella esattoriale non ritualmente notificata; quesiti vari in materia di attività di intrattenimento e spettacolo: consumazioni obbligatorie

Pubblicato il 14 marzo 2008

Indice:

1) Alcune modifiche fatte al modello Unico 2008

2) Prorogati gli incentivi per la rottamazione dei veicoli inquinanti

3) Servizi a capigruppo, rimborsi IVA alle filiali

4) La cartella non è stata ritualmente notificata: Il successivo ricorso del contribuente non sana tale irregolarità

5) Prestazioni medico legali, Iva ordinaria a partire dal 2005

6) Agenzia delle Entrate: I chiarimenti contenuti nelle 5 risoluzioni del 13/3/2008:

- Mostre temporanee allestite nei musei: Obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante titoli di accesso

- Quesiti vari in materia di attività di intrattenimento e spettacolo: Consumazioni obbligatorie

- Contribuenti minori, entità dei ricavi e del volume d'affari - (SIAE)

- IRAP: Deduzione per incremento occupazionale

- Servizi relativi ad attività di scommesse resi da soggetto non residente

7) Brevi fiscali

1) Alcune modifiche fatte al modello Unico 2008

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 4/3/2008 (si veda il nostro articolo sulle novità fiscali del 5/3/2008 – Rubrica DIARIO 2008), ha modificato i modelli dichiarativi Unico 2008.

In particolare, sono queste di seguito le modifiche che hanno interessato “Unico PF 2008”, fascicolo 3.

Quadro RQ

La sezione III , nella quale devono essere calcolate le imposte sostitutive per le riserve in sospensione e deduzioni extracontabili (articolo 1, commi 33, lettera q), 34 e 48, Finanziaria 2008), è stata interamente sostituita.

In particolare, nelle colonne dei righi da RQ12 a RQ14 deve essere indicato l’ammontare delle deduzioni extracontabili corrispondente ai singoli righi previsti nelle tre sezioni “Ammortamenti”, “Altre rettifiche” e “Accantonamenti” del quadro EC.

La somma delle colonne da 1 a 6 deve essere riportate nella colonna 7.

L’ammontare dell’imposta sostitutiva, che si determina applicando alla somma degli importi indicati nella colonna 7 dei righi da RQ12 a RQ14, le aliquote del 12, 14 e 16% agli scaglioni previsti al comma 48, articolo 1, della legge finanziaria per il 2008, deve essere indicato nel rigo RQ15.

Si ricorda che, l’imposta sostitutiva va versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

Pertanto, nel rigo RQ16 va indicato l'importo della prima rata annuale, pari al 30% dell'importo di rigo RQ15.

Le istruzioni alla Sezione IV, nella quale deve essere calcolata l'imposta sostitutiva in caso di estromissione di beni immobili dell'imprenditore (articolo 1, comma 37, Finanziaria 2008), sono state integrate alla luce di quanto disposto dall'articolo 38-bis, comma 2, del decreto "milleproroghe".

In particolare, è stato ampliato l'ambito di attuazione dell'estromissione agevolata degli immobili, prevedendo che:

- l'imposta sostitutiva si applica oltre che agli immobili strumentali per destinazione anche agli immobili strumentali per natura (articolo 43, comma 2, del Tuir)

anche gli immobili che l'imprenditore non utilizza direttamente, purché siano strumentali, potranno essere estromessi dalla sfera imprenditoriale attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva.

Quadro RU

L'articolo 29, comma 10-bis, del "milleproroghe" ha esteso l'utilizzo del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della Finanziaria 2007, anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

A tal fine, nel quadro RU, è stata inserita la sezione "SEZIONE XVII BIS: Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L 296/2006".

Il credito d'imposta, previsto per le imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea situate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, è riconosciuto per l'acquisizione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, dei beni strumentali nuovi, espressamente individuati dal comma 273 della citata legge, appartenenti alle seguenti categorie:

- macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo e attrezzature varie programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Il contributo può essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Infine, al credito d'imposta si deve applicare, fino al 31 dicembre 2009, il limite di utilizzo introdotto dall'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria per il 2008.

(Debora Ricco, in Notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 12/3/2008)

2) Prorogati gli incentivi per la rottamazione dei veicoli inquinanti

Con la circolare n. 3483/2008, l'ACI ha reso noto quanto contenuto nel Decreto "Milleproroghe" (D.L. n. 248/2007), in merito alla proroga dei termini per l'erogazione dei contributi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con veicoli "ecosostenibili".

Queste di seguito sono le principali novità:

- A decorrere **dal 1 marzo e fino al 31 dicembre 2008** per l'acquisto di un motociclo euro 3, di cilindrata fino a 400 c.c., con contestuale sostituzione e rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore euro 0, è previsto un **incentivo di euro 300,00** e l'esenzione del bollo per una annualità;

- prorogati al **31 dicembre 2008** gli **incentivi per la rottamazione di autovetture** ed autoveicoli euro 0, per i quali è previsto **un contributo di euro 700,00** e l'esenzione del bollo auto per tre anni nel caso di acquisto di autovetture nuove di categoria euro 4 ed euro 5 a basso contenuto di emissione CO2 (in caso di rottamazione di veicoli euro 1 ed euro 2, l'esenzione dal bollo sarà, però, di una sola annualità);

- qualora si proceda alla **demolizione di due autoveicoli** euro 0, 1 e 2 appartenenti a persone di uno stesso nucleo familiare, a fronte dell'acquisto di una nuova autovettura euro 4 o 5, **il contributo è aumentato di euro 500,00**.

(ACI, circolare n. 3483/2008, in Notiziario Seac del 13/3/2008)

3) Servizi a capigruppo, rimborsi IVA alle filiali

Possono chiedere il rimborso dell'Iva indebitamente versata al fisco sui servizi fatti alla capogruppo soltanto le filiali italiane, e non la casa madre con sede in uno degli stati dell'Unione europea.

A stabilirlo è stata la Cassazione che, ha respinto il ricorso di una società francese con la sentenza 6310 del 10/03/08.

Inizialmente, la commissione tributaria provinciale di Roma aveva dato ragione alla società.

Secondo la Suprema corte, invece, solo il prestatore di servizi può chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie italiane a titolo di imposta sul valore aggiunto.

(Debora Alberici, Rimborsi alle filiali, in Italia Oggi, 13/03/2008)

4) La cartella non è stata ritualmente notificata: Il successivo ricorso del contribuente non sana tale irregolarità

La cartella di pagamento è nulla se manca la relata di notifica.

Secondo giurisprudenza maggioritaria, tale irregolarità può essere sanata dallo stesso contribuente mediante la sua impugnazione, dal momento che questi comunque dimostra di avere ricevuto l'atto.

Stavolta non è stata della stesso parere la decisione (n. 282/03/07 depositata il 04 febbraio 2008, in materia di ICI) della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza che ha stabilito che, nel caso di specie, si tratta di un diritto che non può essere fatto valere dal destinatario trattandosi di adempimento non previsto nell'interesse dello stesso.

Pertanto, la C.T.P. ha dichiarato I.C.I. non dovuta e la cartella di pagamento priva di effetto giuridico, annullando l'avviso di [liquidazione](#).

(CT.P., di Cosenza, Sentenza n. 282/03/07 depositata il 04 febbraio 2008, in Diritto.it del 13/3/2008, diretto dal Prof. Brugaletta)



5) Prestazioni medico legali, Iva ordinaria a partire dal 2005

L'Iva ordinaria sulle loro prestazioni professionali va applicata a partire dall'anno d'imposta 2005 e pertanto l'Amministrazione **finanziaria** deve abbandonare il contenzioso degli anni precedenti.

L'Agenzia delle Entrate, con circolare, ha attuato quanto stabilito dall'ultima legge **finanziaria**, fornendo le indicazioni agli uffici e rassicurando, così, i medici legali italiani.

La Finanziaria 2008, infatti, al fine di conformare l'ordinamento italiano a quello europeo, ha stabilito che sono imponibili le prestazioni di medicina legale solamente a decorrere dal 2005.

Pertanto, per quanto riguarda le prestazioni effettuate fino al 2004, non si applicano più le indicazioni fornite con la risoluzione 174/2005.

L'art. 1, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**finanziaria** 2008) stabilisce che *“Al fine di armonizzare la legislazione nazionale con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dall'anno d'imposta 2005”*.

La riformulazione dell'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie in campo medico-legale, nella lettura della giurisprudenza comunitaria, ha imposto una conforme applicazione del diritto nazionale, perseguibile per via interpretativa, senza la necessità, quindi, di introdurre modifiche legislative nell'art. 10, n. 18), del DPR n. 633/72.

La circolare n. 4/E del 2005, che resta attuale ed alla quale si rimanda per maggiori dettagli, ha precisato che *“tenendo conto, in particolare, della nozione di prestazione medica elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso, l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dal citato art. 10, n. 18), va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia”*.

Per quanto riguarda, invece, l'efficacia nel tempo dei nuovi canoni di esenzione IVA per le prestazioni medico-legali, la risoluzione n. 174/E del 2005 ha precisato che *“I medici che abbiano emesso fatture in esenzione da IVA, in relazione ad operazioni da ritenersi imponibili, sono tenuti a regolarizzare le predette operazioni assoggettandole ad imposta, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633/72.*

Peraltro va tenuto conto che i professionisti hanno applicato l'esenzione confidando nell'interpretazione costante espressa in passato, nella materia in questione, dall'Amministrazione **finanziaria** con proprie circolari e risoluzioni.

In detta ipotesi, in base al principio della collaborazione e della buona fede che deve caratterizzare i rapporti tra contribuente e amministrazione **finanziaria**, sancito dall'art. 10 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), torna applicabile la previsione di cui al comma 2 del medesimo art. 10, il quale dispone che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione **finanziaria**.

La legge **finanziaria** per il 2008, ha modificato parzialmente il panorama applicativo in tema di imponibilità IVA delle prestazioni medico-legali.

Infatti, allo scopo di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria, l'art. 1, comma 80, ha affermato l'imponibilità delle prestazioni di medicina legale a decorrere dall'anno d'imposta 2005.

Ciò comporta che, limitatamente alle prestazioni medico-legali effettuate, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 633/72, fino all'anno d'imposta 2004, sono superate le indicazioni fornite con la risoluzione n. 174/E del 2005, nella parte in cui non fa distinzione tra i diversi periodi d'imposta.

Per effetto del mutato quadro normativo, non verranno continuate le controversie concernenti questioni riferite agli anni d'imposta fino al 2004, nelle quali gli Uffici abbiano assunto posizioni in contrasto con la nuova norma.

Conseguentemente, gli Uffici vengono invitati a riesaminare caso per caso le controversie pendenti e, ricorrendone i presupposti, ad abbandonarle.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 20 del 13/3/2008)

6) Agenzia delle Entrate: I chiarimenti contenuti nelle 5 risoluzioni del 13/3/2008

- Mostre temporanee allestite nei musei: Obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante titoli di accesso

L'incremento di prezzo richiesto ai visitatori va certificato mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate.

Le visite a mostre temporaneamente allestite all'interno di musei sono prestazioni diverse e autonome rispetto alle visite ai musei e, conseguentemente, l'incremento di prezzo richiesto ai visitatori in occasione delle stesse è soggetto all'obbligo di certificazione mediante titoli di accesso, emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Resta fermo l'esonero delle visite ai musei dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 90 del 13/3/2008)

- Quesiti vari in materia di attività di intrattenimento e spettacolo: Consumazioni obbligatorie

Qualora nell'ambito della medesima manifestazione, ad alcuni dei partecipanti venga consentito l'accesso senza pagamento di un corrispettivo e senza obbligo di consumazione, agli stessi deve essere rilasciato un titolo di accesso, emesso tramite gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, contenente l'indicazione

dell'ingresso gratuito.

Pertanto, si applica la disciplina degli ingressi gratuiti recata, ai fini IVA, dall'art. 3, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972 e, agli effetti dell'ISI, dall'articolo 26 del DPR n. 640 del 1972.

Le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche sono soggette all'aliquota ordinaria del 20% propria delle prestazioni di intrattenimento o di spettacolo.

Riguardo la somministrazione dei pasti all'interno delle discoteche, caratterizzandosi la consumazione dei pasti come condizione obbligatoria per l'accesso all'attività principale di intrattenimento, i corrispettivi derivanti dalla somministrazione delle cene devono essere assoggettati ad ISI ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del DPR n. 640 del 1972.

Ai fini IVA, in forza del citato art. 74-quater, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972, la somministrazione delle cene svolte nella zona ristorante delle discoteche e sale da ballo, quale condizione per accedere all'attività danzante, si considera accessoria all'attività di intrattenimento svolta ed è assoggettata ad IVA con l'aliquota del 20% propria della prestazione principale di intrattenimento.

L'organizzatore, inoltre, può consentire l'ingresso a prezzo ridotto a quei soggetti appartenenti a categorie dallo stesso precedentemente individuate sulla base di criteri oggettivi.

Con la circolare n. 28/E del 2006 è stato precisato che le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche da imprese che svolgono quale attività principale l'intrattenimento o lo spettacolo sono soggette all'aliquota ordinaria pari al 20% propria delle prestazioni di intrattenimento e spettacolo.

La circolare n. 28/E in argomento ha precisato, quindi, che la disposizione recata dal citato comma 6-bis dell'art. 74-quater del DPR n. 633 si riferisce alle discoteche e alle sale da ballo, ossia a quelle imprese che quale attività principale non effettuano somministrazione di alimenti e bevande, ma svolgono l'attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, o l'attività di spettacolo di cui al numero 3) della Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.

Le somministrazioni obbligatoriamente imposte nel corso di manifestazioni di lap dance svolte in locali diversi dalle discoteche e dalle sale da ballo (ad es. bar, pub, ristoranti, etc.) non possano

rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 74-quater, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972.

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l